



# **Il Riesame del contratto, la qualifica dei fornitori, il subappalto ed i servizi al cliente alla luce delle disposizioni cogenti**

---

---

**Roma, 15 novembre 2011**

---

---


Dott.ssa Silvia Tramontin  
Direttore Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti  
Via Guglielmo Saliceto 7/9 - 00161 Roma  
s.tramontin@accredia.it

# 1 - RIESAME DEL CONTRATTO



# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

*Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti*



Attività ripetitive di routine, attività continuative, attività complesse o innovative, attività a spot, attività subappaltata dal laboratorio

- ✓ Definizione dei requisiti, aspetti finanziari, legali e di rispetto dei tempi compresi i metodi da utilizzare (cataloghi, materiale pubblicitario)
- ✓ Analisi di fattibilità (capacità e risorse)
- ✓ Selezione dei metodi di prova appropriati
- ✓ Risoluzione di eventuali divergenze prima dell'inizio di qualsiasi lavoro

Nel caso di modifiche deve essere ripetuto il riesame del contratto e data comunicazione a tutto il personale coinvolto.

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

*Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti*

Comunicazioni al cliente:

- ✓ metodi scelti
- ✓ tempi di conservazione dei campioni e delle registrazioni delle prove effettuate
- ✓ eventuali attività subappaltate
- ✓ significato dell'accreditamento, accreditamento delle prove oggetto dell'offerta
- ✓ ogni eventuale scostamento dal contratto

Il laboratorio deve informare il cliente quando il metodo proposto dal cliente stesso è considerato non appropriato o obsoleto.

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Selezione dei metodi*

Il laboratorio deve utilizzare metodi di prova, compresi i metodi di campionamento, che **soddisfino le esigenze** del cliente e che **siano appropriati** per le prove da eseguire.

Si devono utilizzare preferibilmente i metodi pubblicati nelle norme internazionali, regionali o nazionali.

Il laboratorio deve assicurare che sia utilizzata l'ultima edizione valida, salvo che ciò non sia appropriato o possibile.

Quando il cliente non specifica il metodo da utilizzare, il laboratorio deve selezionare i metodi appropriati pubblicati sia su norme internazionali, regionali o nazionali, da organizzazioni tecniche rinomate, sia su pubblicazioni o riviste scientifiche specializzate, sia come specificato dal costruttore delle apparecchiature.

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*Uso del Marchio ACCREDIA*

Nel caso di rapporti di prova che contengono più prove di cui alcune **non accreditate**, il laboratorio dovrà evidenziare in maniera non ambigua quali sono le prove non accreditate

Eventuali prove **subappaltate** dovranno essere indicate nei rapporti di prova come non accreditate, e dovranno essere chiaramente identificate

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

## *Tipologie di laboratori*

### **Laboratori ufficiali**

Istituto Superiore Sanità

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Laboratori di Sanità Pubblica

ARPA/APPA

Lab. Regionali autorizzati

### **Laboratori privati**

Lab. che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari

Lab. che effettuano il controllo delle acque ai fini della sicurezza alimentare e della salute

Lab. annessi ai macelli

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

## *Tipologie di laboratori*

### **Laboratori ufficiali**

I clienti sono le Autorità competenti

- Requisiti di natura cogente (normativa applicabile di carattere comunitario e nazionale)

### **Laboratori privati**

I clienti sono sia gli operatori del settore alimentare (OSA) sia le Autorità competenti

- Requisiti espressi per esigenze aziendali
- Requisiti di natura cogente (normativa applicabile di carattere comunitario e nazionale)



# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*Regolamento (CE) n. 882/2004 e s.m.i.*

## **Articolo 12 - Laboratori ufficiali (\*)**

1. L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:
  - a) **EN ISO/IEC 17025** su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
  - b) **EN ISO/CEI 17011** su "General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies" (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità);  
tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.

**(\*) Articolo come modificato dal Reg. (CE) N. 1029/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008**

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*Selezione dei metodi*

## **Reg. (CE) n. 882/2004 - Articolo 11** **Metodi di campionamento e di analisi**

1. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure:
  - a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure
  - b) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.
  
2. Allorquando il paragrafo 1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.

## ACCREDIA - RT 08 rev. 01

### *Selezione dei metodi - metodi non normalizzati*

Qualora i metodi non normati siano sviluppati e validati da **Laboratori di Riferimento Nazionali o Comunitari accreditati**, possono essere utilizzati da altri laboratori senza ulteriore validazione purchè:

- tali metodi rientrino nel campo di accreditamento del laboratorio che li ha sviluppati;
- contengano i limiti di ripetibilità e riproducibilità (intermedia);
- siano messi a disposizione dal laboratorio di riferimento, nella versione in vigore, sul proprio sito web, corredati dalla dichiarazione di validazione;
- la dichiarazione di validazione del laboratorio di riferimento sia aggiornata (data di emissione non superiore a 3 anni);
- il laboratorio che li applica abbia verificato di rientrare nel limite di ripetibilità dichiarato.

# ACCREDIA - RT 08 rev. 01

## Selezione dei metodi - metodi non normalizzati

Il metodo, nella versione in vigore e la dichiarazione di validazione comprensiva dei parametri di ripetibilità e riproducibilità (intermedia), sono disponibili tra i documenti allegati a questa pagina. Il metodo POMIZA01.001 può quindi essere utilizzato dai laboratori che svolgono attività analitiche finalizzate al controllo ufficiale degli alimenti senza ulteriori validazioni, purchè il laboratorio che applica il metodo verifichi la propria capacità di applicarlo correttamente dimostrando di rientrare nei limiti dei parametri forniti nel rapporto di validazione.



### Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per Escherichia coli

Direttore: [Alfredo Caprioli](#)  
Tel. 06 4990 2727

In applicazione dell'art. 33 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della Salute con comunicazione del 14 Novembre 2006 ha designato l'Istituto Superiore di Sanità Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per Escherichia coli, con particolare riferimento a E.coli produttore di verocitotossina (VTEC).

In accordo al Regolamento CE 882/2004 le funzioni e i compiti dell'LNR, includono:

- collaborazione con il [Laboratorio Comunitario di Riferimento](#);
- coordinamento delle attività dei laboratori responsabili del controllo ufficiale degli alimenti;
- organizzazione di test comparativi tra questi laboratori;
- supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente.

Il laboratorio svolge inoltre il ruolo di Laboratorio di Riferimento per le infezioni umane da VTEC nell'ambito del sistema di sorveglianza [ENTER-NET Italia](#).

Le attività comprendono:

- conferma come VTEC e tipizzazione di stiptipi di E. coli, isolati da casi clinici umani, da alimenti e da animali;
- indagini diagnostiche su pazienti con sospetto di infezione da VTEC, in particolare casi di sindrome emolitico uremica;
- indagini diagnostiche su animali e alimenti.

IL LNR E. coli, che ha anche l'incarico di EU Reference Laboratory for E. coli, al fine di fornire prestazioni e risultati qualificati e riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, è inserito nel Sistema Gestione Qualità del DSPVSA, accreditato da [ACCREDIA](#) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (accreditamento N. 0779).

<http://www.iss.it/spva/labo/cont.php?id=336&lang=1&tipo=18>

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

## Selezione dei metodi

### Reg. (CE) n. 882/2004 - Articolo 11 Metodi di campionamento e di analisi

3. I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III.

#### ALLEGATO III

#### CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

1. I metodi di analisi devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:
  - a) esattezza;
  - b) applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);
  - c) limite di rilevazione;
  - d) limite di determinazione;
  - e) precisione;
  - f) ripetibilità;
  - g) riproducibilità;
  - h) recupero;
  - i) selettività;
  - j) sensibilità;
  - k) linearità;
  - l) incertezza delle misurazioni;
  - m) altri criteri a scelta.
2. I valori di precisione di cui al punto 1, lettera e), sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio (ad esempio ISO 5725:1994 o protocollo internazionale armonizzato dell'IUPAC) oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta (ad esempio con intervalli di confidenza del 95 % secondo quanto definito dalla norma ISO 5725:1994 oppure dall'IUPAC). I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.
3. Occorre dare la preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.
4. Nel caso in cui i metodi di analisi possono essere convalidati soltanto nell'ambito di un singolo laboratorio, essi devono essere convalidati, per esempio, conformemente agli orientamenti armonizzati dell'IUPAC oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.
5. I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento vanno enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).



# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

## *Selezione dei metodi*

E' necessario il completo rispetto dei Regolamenti Comunitari relativi ai metodi di campionamento e di analisi dei tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2006** che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di *nitrati* in alcuni prodotti alimentari

**REGOLAMENTO (CE) N. 1883/2006** che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di *diossine e di PCB diossina-simili* in alcuni prodotti alimentari

**REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007** e s.m.i. relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di *piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene* nei prodotti alimentari

**Regolamento (CE) n.401/2006 e s.m.i.** esecuzione del campionamento e dell'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*I laboratori privati*

## Laboratori che eseguono analisi ai fini dell'autocontrollo aziendale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 LUG. 2011** | Protocollo N° **340528** | Class.: **E.90002.16** Prat.

Fasc.

Allegati N° **15**

Oggetto: **Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo", del 17.06.2004. Legge 21.12.1999, n. 526.**

37 -



Regione Lombardia

Serie Ordinaria N. 30 - 26 luglio 2010

ALLEGATO

**Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari: modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione**

**1. Oggetto**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 8 luglio 2010

Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle «Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori». (GU n. 176 del 30-7-2010 - SUPPL. ORS. n. 175)

LA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

Visti gli artt. 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che, all'art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2;

Visto il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti per la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, istituisce procedure nel settore alimentare e fissa procedure nel

Regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce le condizioni per la produzione, la distribuzione e l'uso di additivi alimentari, e fissa procedure nel settore alimentare e fissa procedure nel

Regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce le condizioni per la produzione, la distribuzione e l'uso di additivi alimentari, e fissa procedure nel settore alimentare e fissa procedure nel

Regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce le condizioni per la produzione, la distribuzione e l'uso di additivi alimentari, e fissa procedure nel settore alimentare e fissa procedure nel

o economico 22 dicembre

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Il Riesame del contratto, la qualifica dei fornitori, il subappalto ed i servizi al cliente alla luce delle disposizioni cogenti.

15 /

15 novembre 2011

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*Laboratori privati*

## Reg. (CE) n. 2073/2004 s.m.i. - **Articolo 5** **Norme specifiche per le analisi e il campionamento**

Gli operatori del settore alimentare possono ricorrere ad altre procedure di campionamento e di prova, a condizione di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti.

L'impiego di **metodi d'analisi alternativi** è accettabile quando tali metodi sono validati in base al metodo di riferimento di cui all'allegato I e se è utilizzato un metodo proprietario certificato da una terza parte in base al protocollo definito nella norma EN/ISO 16140 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods) o ad altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.



# REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

## Capitolo 1. Criteri di sicurezza alimentare

### Allegato I

Categoria alimentare	Microrganismi/loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento <sup>(1)</sup>		Limiti <sup>(2)</sup>		Metodo d'analisi di riferimento <sup>(3)</sup>	Fase a cui si applica il criterio
		n	c	m	M		
1.1. Alimenti pronti per lattanti e alimenti pronti a fini medici speciali <sup>(4)</sup>	<i>Listeria monocytogenes</i>	10	0	Assente in 25 g		EN/ISO 11290-1	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.2. Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>Listeria monocytogenes</i> diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 ufc/g <sup>(5)</sup>		EN/ISO 11290-2 <sup>(6)</sup>	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
		5	0	Assente in 25 g <sup>(7)</sup>		EN/ISO 11290-1.	Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce
1.3. Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>Listeria monocytogenes</i> , diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup>	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 ufc/g		EN/ISO 11290-2 <sup>(6)</sup>	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.4. Carne macinata e preparati a base di carne destinati ad essere consumati crudi	<i>Salmonella</i>	5	0	Assente in 25 g		EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.5. Carne macinata e preparazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte	<i>Salmonella</i>	5	0	Dall'1.1.2006 Assente in 10 g Dall'1.1.2010 Assente in 25 g		EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

7.12.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

# Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

*Prova per la ricerca delle Trichine*

Il documento emesso dalla **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincia Autonome di Trento e Bolzano** – Determinazione n. 94/CSR del 10 maggio 2007 **individua per il controllo i seguenti laboratori:**

1. annesso al macello
2. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altra struttura pubblica
3. altro laboratorio addetto a controllo ufficiale

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **designano i laboratori** che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell'art.2 par.1 del reg. 2075/2005


il laboratorio è tenuto ad applicare uno dei metodi descritti nel regolamento **2075/2005** e s.m.i.

## **2 - SUBAPPALTO**




# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Subappalto*



✓ **circostanze impreviste** (per esempio, per sovraccarico di lavoro, per necessità di competenze tecniche supplementari o per incapacità temporanea di eseguire le attività)



✓ **base continuativa** (per esempio, attraverso un contratto di subappalto permanente, o attraverso l'utilizzo di agenzie o del franchising)

Il laboratorio deve avvisare il cliente per iscritto e deve ottenerne il consenso scritto

Il laboratorio è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente o l'autorità in ambito legislativo, specifichi quale ente subappaltato debba essere impiegato

Il laboratorio deve mantenere un registro di tutti gli enti subappaltati che impiega per le prove

# ACCREDIA - RT 08 rev. 01

## *Subappalto delle prove*

**Nota:** le prove subappaltate non sono oggetto di accreditamento, ma i requisiti gestionali relativi al subappalto sono oggetto di verifica. I laboratori devono dare evidenza della conformità ai requisiti di norma.

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Subappalto - Rapporto di prova*

Eventuali prove **subappaltate** dovranno essere chiaramente identificate nel rapporto di prova.

Il rapporto di prova deve riportare l'indicazione che la prova è stata eseguita dal laboratorio subappaltato, senza riferimenti al proprio accreditamento.

- Se il RdP contiene risultati di prove subappaltate ad altro laboratorio accreditato per le suddette prove, è possibile indicare le prove come accreditate, riportando il numero di accreditamento del laboratorio che le ha eseguite
- L'RT-08 verrà probabilmente revisionato.

## 3 - SERVIZI AI CLIENTI



# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Servizi ai clienti*

Il laboratorio deve cooperare con i propri clienti o con i loro rappresentanti:

- per chiarire le richieste dei clienti
- per tenere sotto controllo le prestazioni del laboratorio in relazione al lavoro eseguito

Ove previsto, il laboratorio fornisce al cliente, qualora questi effettui il **campionamento**, idonea assistenza (istruzioni per il campionamento e relative registrazioni, contenitori).



# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Servizi ai clienti*

La cooperazione può comprendere:

- a) consentire al cliente o al suo rappresentante un ragionevole accesso alle aree del laboratorio interessate per poter assistere alle prove
- b) consigli e guide in materie tecniche
- c) opinioni e interpretazioni basate sui risultati
- d) Informazioni al cliente circa ogni ritardo o significativo scostamento nell'esecuzione delle prove

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

## *Servizi ai clienti*

I laboratori devono fare in modo di ottenere informazioni di ritorno, sia positive che negative, dai propri clienti (ad es. indagini sulla soddisfazione del cliente).


Tali informazioni di ritorno dovrebbero essere utilizzate per migliorare il sistema di gestione, le attività di prova e di taratura ed il servizio offerto al cliente.

## 4 - APPROVVIGIONAMENTO



# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

*Approvvigionamento di servizi e di forniture*



servizi e forniture utilizzate che **hanno influenza sulla qualità delle prove**

Procedure per:

- la selezione e l'acquisto dei servizi e delle forniture utilizzate
- l'acquisto, l'accettazione e la conservazione dei reagenti e dei materiali di consumo

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

*Approvvigionamento di servizi e di forniture*

## **Documenti per l'approvvigionamento**

I documenti di approvvigionamento devono contenere i dati che descrivono i servizi e le forniture ordinate e devono essere riesaminati e approvati dal punto di vista tecnico prima dell'emissione.

## **Controlli sulle forniture**

Le forniture, i reagenti ed i materiali di consumo acquistati, devono essere utilizzati dopo l'ispezione o altra verifica della conformità ai requisiti o alle specifiche definiti nei metodi di prove.

# UNI CEI EN ISO/IEC 17025 + RT 08

*Approvvigionamento di servizi e di forniture*

## **Collaudo apparecchiature**

Prima di essere poste in servizio le apparecchiature (comprese quelle utilizzate per il campionamento) devono essere tarate o controllate per stabilire che soddisfino le specifiche del laboratorio e siano conformi alle specifiche delle norme. Esse devono essere controllate e/o tarate prima del loro utilizzo.

## **Gestione dei fornitori**

- ✓ valutazione dei fornitori di prodotti e di servizi critici
- ✓ registrazioni delle valutazioni
- ✓ lista dei fornitori approvati

**ACCREDIA** L'ente italiano di accreditamento



---

***Un ringraziamento ad Antonio Petteni per la  
collaborazione e a tutti voi per l'attenzione !***

---

**NUOVA SEDE**

Dip. Laboratori di prova per la Sicurezza degli Alimenti

**Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma**

Tel. +39 06 844099.1 - Fax. +39 06 8841199

